



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO**

via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno  
Tel. (089) 332951

e-mail: [del.salerno@lnd.it](mailto:del.salerno@lnd.it)  
pec: [del.salerno@pec.lndcampania.it](mailto:del.salerno@pec.lndcampania.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

**Comunicato Ufficiale n. 08/GST del 27 marzo 2024**

# GIUDICE SPORTIVO

## TORNEO UNDER 14 SALERNO

DECISIONI DEL 27/03/2024

### Gara del 25/ 3/2024 LIBERTAS SALA CONSILINA - SAPRI SOCC.SCHOOL CILENTO

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla società ASD Sapri Soccer School Cilento, rileva in via preliminare che lo stesso risulta depositato nei termini di cui al Comunicato Ufficiale n. 156/A FIGC, relativo all'abbreviazione dei termini per i procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 67 C.G.S., per cui il termine per il preannuncio è fissato alle ore 11.00 del giorno seguente alla disputa della gara e quello per il reclamo è fissato alle ore 15.00 del medesimo giorno.

Tanto doverosamente premesso, va evidenziato che il reclamo, avente ad oggetto la partecipazione irregolare alla gara del calciatore MIRRA ADRIANO della società Libertas Sala Consilina, in quanto destinatario di provvedimento disciplinare di squalifica per una giornata, come pubblicato su C.U. n. 56 del 21 marzo 2024, deve trovare accoglimento. Dalla lettura del referto di gara e delle relative distinte, il suddetto calciatore risulta aver preso parte all'incontro, in spregio a quanto previsto dall'art. 21 C.G.S., per cui, invece, non era legittimato a prendere parte alla gara.

Per tali motivi, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., Delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD Sapri Soccer School Cilento e di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. alla società Libertas Sala Consilina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei singoli tesserati saranno resi noti nel Comunicato Ufficiale ordinario, nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Mariano Salvio**

**Publicato in Salerno il 27 marzo 2024.**

**Il Segretario  
Piero Malangone**

**Il Delegato  
Donato Mauro**